



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2016-371 DATA 14/04/2016

**VIA SAMPIERDARENA
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "POMPIEROPOLI"**

	Il Dirigente Ing Carlo Merlino
--	---



COMUNE DI GENOVA

125 20 - DIREZIONE MOBILITÀ - SETTORE REGOLAZIONE

Schema Provvedimento N. 2016-POM-370 del 13/04/2016

ORDINANZA

VIA SAMPIERDARENA

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “POMPIEROPOLI”**

IL DIRIGENTE

In relazione alla manifestazione di cui all'oggetto, calendarizzata con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest, che si svolgerà nella giornata del 23 aprile 2016;

Esaminata la richiesta inoltrata dal Distretto II del Comando della Polizia Municipale, PG/2016/128314 del 13.04.2016, tesa a ottenere la temporanea modifica della disciplina della sosta veicolare in un tratto della via Sampierdarena, al fine di poter effettuare una manifestazione denominata “*Pompieropolis*”, consistente nell'allestimento di un'area dimostrativa per le attività svolte dal Corpo dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto necessario intervenire a tutela del transito pedonale, rendendo evidente che nella via in oggetto non sia permessa la sosta veicolare, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato che, sulla scorta delle esperienze di passate edizioni e manifestazioni svoltesi nella via Sampierdarena, si rende necessario modificare temporaneamente, come meglio sotto specificato, la sosta veicolare al fine di conferire sicurezza e fluidità alla circolazione pedonale che si prevede intensa;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Corpo della Polizia Municipale, Distretto II, prot./2016/119897 del 12.04.2016;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

nella **via Sampierdarena**, su ambo i lati della carreggiata del tratto di strada antistante l'edificio degli ex magazzini del sale, il giorno **23 aprile 2016**, è temporaneamente istituito il **divieto di transito e di sosta** veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti, nella fascia oraria compresa dalle ore **09:30** alle ore **17:30**.

Dovrà essere sempre garantito, in sicurezza, il transito pedonale, dei veicoli di emergenza impegnati in

attività di pronto intervento.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata a cura degli organizzatori, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, ovvero almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, previo accordo con il locale Distretto di Polizia Municipale.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Municipale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Ai Funzionari del Locale Distretto di Polizia Municipale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente

Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.